



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale del
Lavoro
Dipartimento Regionale
Lavoro

INAIL

Direzione Regionale Sicilia

CONVENZIONE TRA INPS, REGIONE SICILIANA E INAIL

Visto l'articolo 4 comma d) della legge 14 febbraio 2003 n. 30 che, prevedendo le Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio, le definisce come attività di lavoro autonomo che hanno natura meramente occasionale e che, "in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale", vengono "rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne";

Visto che, in particolare, la suddetta Legge indica che la remunerazione del lavoro accessorio avvenga mediante erogazione di "buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa";

Visto che le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono state successivamente disciplinate dagli articoli da 70 a 73 del D.lgs. n. 276/2003, come poi modificati dagli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 251/2004, dall'art. 1-bis della Legge n. 80/2005 e dal comma 6, articolo 11-quattordicesimo della Legge n. 248/2005;

Visto che l'art. 70 del D.lgs. n. 276/2003 ammette a questo particolare regime, tra le altre, le prestazioni rese nell'ambito "dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati";

Visto il secondo comma dello stesso articolo 70 che precisa che queste attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria se non danno complessivamente luogo, per ciascun committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare e che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro;

Visto che l'art. 71 definisce i soggetti che possono effettuare prestazioni occasionali di tipo accessorio, prevedendo che tali soggetti, se sono interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai Servizi per l'impiego o ai soggetti accreditati;

Considerato che l'articolo 72 descrive una procedura innovativa per l'esercizio di questa nuova tipologia di rapporto di lavoro:

- il datore di lavoro che vuole ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare, presso le rivendite autorizzate, uno o più carnet di buoni, il cui valore nominale è fissato nella misura di 10 euro, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 12 marzo 2008;
- i buoni saranno utilizzati per pagare il prestatore di lavoro che, a sua volta, li riscuoterà presso il concessionario del servizio;
- il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione;
- il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua per

- suo conto il versamento dei contributi previdenziali nella gestione separata dell'INPS, nella misura del 13% del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, nella misura del 7%; trattiene anche l'importo per il rimborso delle sue spese, nella misura del 5% del valore nominale del buono;
- per le prestazioni a favore delle imprese familiari si applica la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato;

Visto che l'art. 72 del D.lgs. n. 276/2003 prevede l'avvio di una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio per verificare la funzionalità delle procedure adottate, l'efficacia della nuova tipologia di rapporto di lavoro, in particolare per l'emersione del lavoro nero, la qualità dei servizi erogati e il gradimento dei datori e dei prestatori di lavoro nei confronti delle normative, dei servizi e delle procedure che disciplinano la nuova tipologia di lavoro;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 2008 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 102 del 02.05.2008) che all'art. 3 prevede che la fase di sperimentazione sarà avviata, a partire dalla vendemmia 2008, per l'espletamento di attività lavorative di natura meramente occasionale ai fini dell'esecuzione di vendemmie di breve durata a carattere saltuario nelle Regioni e nelle Province Autonome che aderiranno al progetto sperimentale stipulando apposita convenzione con l'INPS e con l'INAIL sulla base di uno schema di convenzione allegato al D.M. stesso;

Visto che il D.M. citato, all'art. 2 individua nell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - ai fini della sperimentazione di cui trattasi - il concessionario di cui all'art. 72, comma 5 del D.lgs. n. 276/2003;

Considerato che con la previsione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la legge ha introdotto una nuova tipologia di lavoro che ha tre obiettivi principali:

- a) offrire occasioni di impiego e d'integrazione di reddito a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o non entrati ancora nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne;
- b) far emergere quella parte del lavoro nero che spesso è determinato anche da una non chiara disciplina dei lavori occasionali, tutelando i lavoratori che attualmente operano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa;
- c) regolamentare determinate attività lavorative che soddisfano esigenze occasionali;

Considerato che questo nuovo rapporto di lavoro offre indubbi vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, in quanto

- il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni occasionali nella completa legalità, con copertura assicurativa per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto;
- il lavoratore può integrare le sue entrate o disporre di piccole somme con prestazioni occasionali il cui compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ricevendo inoltre una copertura previdenziale e assicurativa;

Considerata la necessità di introdurre con gradualità nel mercato del lavoro la nuova tipologia di rapporto di lavoro, testandone l'efficacia occupazionale e la capacità regolatoria di rapporti che hanno finora operato in maniera informale; riconosciuto a tal fine il ruolo fondamentale dei Centri per l'Impiego sia nella informazione al cittadino e alle imprese sulle nuove possibilità offerte dal lavoro occasionale di tipo accessorio sia nella gestione del relativo incontro di domanda e offerta e delle specifiche politiche attive di supporto;



Considerata la necessità di regolare, tra le parti firmatarie della presente convenzione, i rispettivi ruoli e responsabilità nella realizzazione della sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, come sopra definite, in occasione della vendemmia 2008;

le parti convengono quanto segue

1) Oggetto e durata della sperimentazione.

In occasione della stagione di vendemmia 2008, identificata in un periodo temporale che va da luglio a dicembre dell'anno stesso, verrà sperimentato, nell'ambito territoriale di tutte le province della Regione Siciliana il nuovo sistema di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, come disciplinate dagli articoli da 70 a 73 del D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.

2) Obiettivi della sperimentazione

Gli obiettivi della sperimentazione sono:


- a) sperimentare l'applicazione del modello di servizio ed i flussi informativi tra i soggetti coinvolti nella sperimentazione e nella gestione di un sistema integrato di erogazione di servizi;
- b) promuovere l'informazione e la conoscenza della nuova tipologia di lavoro e delle sue opportunità ai potenziali datori di lavoro e alle specifiche categorie di persone che possono prestare il lavoro accessorio;
- c) promuovere l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- d) realizzare le attività di coordinamento, di formazione e di condivisione di modelli e procedure al fine di consentire l'erogazione, in maniera efficiente ed integrata, dei servizi indispensabili per la prestazione del lavoro occasionale di tipo accessorio;
- e) verificare la funzionalità delle procedure adottate e del modello di servizio attraverso la predisposizione e implementazione di un sistema di monitoraggio *integrato*, per quanto attiene l'articolazione territoriale delle sperimentazioni previste e le azioni messe in campo dagli attori coinvolti nell'erogazione/realizzazione del modello di servizio previsto dal progetto;
- f) valutare l'efficacia del modello di servizio sperimentato dal progetto, con particolare riguardo ai risultati occupazionali conseguiti, nei territori della sperimentazione, attraverso la nuova tipologia di rapporto di lavoro.

3) Modello di servizio

Ai fini del perseguimento degli obiettivi della sperimentazione, le parti opereranno con le modalità e nei ruoli reciproci definiti nel "Modello di servizio per la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati".

4) Progetto esecutivo territoriale

Entro 20 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, l'INPS, l'INAIL e la Regione Siciliana elaboreranno un "progetto esecutivo territoriale", con l'obiettivo di determinare la durata e le aree della sperimentazione nell'ambito del territorio regionale, nonché indicare le risorse umane e strumentali necessarie a supportare la promozione e la realizzazione delle iniziative con particolare riferimento ai Centri per



impiego, prevedendo altresì attività di monitoraggio e valutazione dell'andamento e dei risultati del ricorso alla nuova tipologia di rapporto di lavoro, in vista di una sua possibile diffusione.

5) Ruolo delle parti nel processo di sperimentazione

Fatto salvo quanto disciplinato dal "progetto esecutivo territoriale" di cui al precedente punto 4), le parti si impegnano ad operare, per la realizzazione degli obiettivi della sperimentazione - in coerenza con il modello di servizio di cui al precedente punto 3) e con i rispettivi ruoli ivi identificati - garantendo la più ampia collaborazione tra Regione Siciliana - Assessorato Reg.le del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione, Centri per l'Impiego, INPS e INAIL.

5) Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione

Per la supervisione della sperimentazione è costituito un "Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione nel territorio della Regione Siciliana", titolato ad adottare tutte le decisioni, anche sanzionatorie, che lo sviluppo della sperimentazione imporrà. Fanno parte del comitato di coordinamento un rappresentante della Regione Siciliana - Assessorato Reg.le del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione, uno dell'INPS e uno dell'INAIL. Il comitato di coordinamento avrà accesso, in tempo reale, a tutti i dati elaborati dal database centrale tenuto dall'INPS ai fini della sperimentazione per verificarne costantemente i risultati e intervenire sulle eventuali criticità.


7) Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata sino al termine della stagione di vendemmia 2008 nel territorio della Regione Siciliana e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

Palermo, li 13 MAG. 2008

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO LAVORO
DIPARTIMENTO LAVORO


Per il dirigente generale dr. Giovanni Bologna
si delega il dr. Vito Di Bella
Direttore Ispettorato reg.le Lavoro - Palermo)



DIREZIONE REGIONALE I.N.P.S. SICILIA

Direttore regionale

Dr. Filippo La Commare



DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. SICILIA

Direttore regionale

Dr. Fernando Giannoni

